

CODICE DISCIPLINARE. AGGIORNAMENTO**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- ✓ il D.lgs. n. 116 del 20/06/2016 all'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare per "falsa attestazione della presenza in servizio", volute dalla L. n. 124/2015 nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ le disposizioni disciplinari di cui all'art. 55 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001 successivamente modificate ad opera del D.lgs. n. 75/2017;
- ✓ il D.lgs. n. 118/2017, in vigore dal 5/8/2017, con il quale sono state previste disposizioni integrative e correttive al citato D.lgs. n. 116/2016 in materia di "licenziamento disciplinare" (artt. 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della L. n. 124/2015), che vanno a completare la riforma "Madia" in materia;
- ✓ la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016;
- ✓ l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definitivamente raggiunta nella seduta del 16/03/2017;
- ✓ il vigente Codice disciplinare dell'Ente;

Richiamati altresì ora:

- ✓ il Codice disciplinare aggiornato per il Personale non dirigente,
- ✓ Codice disciplinare aggiornato per il Personale dirigente, a valere qui per le equiparate Posizioni Organizzative dell'Ente,
- ✓ lo Schema delle responsabilità e dei procedimenti disciplinari aggiornato;

Atteso che la sopra elencata documentazione deve essere pubblicata in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ovvero sul sito internet istituzionale, in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali", unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello predisposto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 secondo il combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 10, del C.C.N.L. 11/04/2008 e 55, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001;

Ribadito tale obbligo in quanto rappresenta la condizione necessaria per l'applicazione delle relative norme in caso di eventuale avvio di procedimento disciplinare; di contro, il dipendente interessato potrebbe contestare tale mancanza, anche dinanzi al giudice, ottenendo così l'annullamento del procedimento;

Atteso che:

- ✓ tutti i riferimenti al "codice di condotta" devono ora riferirsi al D.P.R. 62/2013, oltre che al codice di comportamento dell'Amministrazione redatto ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001;
- ✓ le parti contrattuali "omesse" sono da intendersi superate e sostituite dalle norme di cui agli artt. 55 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dal D.lgs. n. 150/2009 e successivamente modificate dal D.lgs. n. 116/2016, nonché dal D.lgs. n. 75/2017, soprattutto con particolare riferimento alle responsabilità ed ai procedimenti disciplinari;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i. ed in particolare gli artt. 1, 7 e 57;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Settore Affari Generali in base alla regolarità tecnica

Con voti unanimi favorevole, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di recepire, in forza delle causali in narrativa esposte,
 - ✓ il Codice disciplinare aggiornato per il Personale non dirigente;
 - ✓ il Codice disciplinare aggiornato per il Personale dirigente, a valere qui per le equiparate Posizioni Organizzative dell'Ente;
 - ✓ lo Schema delle responsabilità e dei procedimenti disciplinari;
2. di disporre la pubblicazione della sopra esposta documentazione sul sito internet istituzionale, in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali", unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello predisposto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 10, del C.C.N.L. 11/04/2008 e 55, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001;
3. di disporre inoltre, la consegna di copia della sopra esposta documentazione, a mezzo e-mail, ad ogni dipendente comunale, ad R.S.U. ed OO.SS.;
4. di parimenti infine disporre, la consegna, ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, di copia della sopra esposta documentazione contestualmente all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione di ogni altro atto consequenziale alla presente deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000, per immediato adeguamento alla normativa contrattuale.